

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3886 del 12/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n.40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3991 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n.40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 10/02/2016, acquisita al Prot. Com.le 1526 e da Arpa al PGFC/2016/2236 del 18/02/2016, da **B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C.** nella persona di Stefano Barberini, in qualità di Socio Amministratore dell'impresa, con sede legale in Comune di Longiano Via delle Querce n.40, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 12/03/2016 Prot. Com.le 3146, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3543 del 14/03/2016, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che con Atto Prot. Com.le 3302 del 15/03/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/3702 del 16/03/2016, il SUAP del Comune di Longiano ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**Atteso** che in data 14/04/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 4793 e da Arpae al PGFC/2016/5867 del 22/04/2016;

**Visto** che con nota PGFC/2016/7399 del 16/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 25/05/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di limiti e prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti;
- in merito all'impatto acustico, la Ditta ha allegato all'istanza documentazione a riguardo;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti, nonché l'acquisizione delle valutazioni relative all'impatto acustico da parte del Comune di Longiano.

**Atteso** che con nota di Arpae PGFC/2016/8542 del 08/06/16 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

**Atteso** che in data 07/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 8638 e da Arpae al PGFC/2016/10329;

**Dato atto** che in data 08/09/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2016/13474 del 13/09/2016;

**Considerato** che in merito alla documentazione di impatto acustico, il Comune di Longiano con Nota Prot. Com.le 6675 del 24/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7904 del 25/05/2016, ha comunicato quanto segue *“Il Responsabile del settore premesso che l'azienda B.F. di Barberini Stefano, con sede e impianto in via delle Querce 40 è inserita dalla classificazione acustica di questo Comune in area di classe V (aree prevalentemente produttive); Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà di Tecnico competente in Acustica, così come richiesto dall'art. 2 comma 6 della Legge 26.10.1995 n. 447, resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19.10.2011 n. 227, con la quale dichiara che l'azienda “rispetta i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Longiano vigente in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora”. prende atto senza nulla eccepire, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa da Tecnico competente in acustica in data 18.12.2015 e allegata all'istanza di AUA, fatte salve le prescrizioni che ARPAE riterrà di impartire in sede di conferenza di servizi;*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento,

acquisite in data 10/10/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 436 del 28/09/12 prot. n. 92192/12 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **B.F. DI BARBERINI STEFANO & C. S.N.C.** (C.F./P.IVA 03807560408), con sede legale in Comune di Longiano, Via delle Querce n.40, **per lo stabilimento di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche sito nel Comune di Longiano, Via delle Querce n. 40.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 436 del 28/09/12 prot. n. 92192/12, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con modifiche relative all'aumento del consumo di materiale di apporto per saldatura di cui all'emissione E1 ed alla sostituzione dell'impianto di taglio al plasma di cui all'emissione E2 con uno di taglio al laser. Con nota del 14/03/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche comunicate.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*EMISSIONE E1 – SALDATURA E SMERIGLIATURA ACCESSORIA* . Le emissioni sono costituite da polveri, cromo, nichel, manganese, rame, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione dei valori limite di polveri si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h
- b) al punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore limite pari a 10 mg/Nmc
- c) punto 1 dell'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 10 mg/Nmc

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo e il nichel sono presenti nella classe II del punto 1.1. *Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1)* alla Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi, che prevede valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 gr/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che "in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate".

Manganese e rame sono presenti nella classe III del punto 2. *Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (tabella B)* della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi, che prevede valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 gr/h e 1 mg/Nmc a 25 gr/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che "in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate".

Per la determinazione dei valori limite di ossidi azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER. Per le prescrizioni, che qui si omettono, si fa riferimento al punto 4.13.20 "Saldatura" Criteri CRIAER.

Si ritiene non corretto il metodo utilizzato dalla ditta per la verifica del superamento della soglia di rilevanza, tuttavia, dalle verifiche effettuate tenendo conto dei consumi di bacchette per saldatura inox e del tempo di utilizzo delle stesse dichiarati dalla Ditta, la soglia non risulta superata, pertanto si ritiene di non stabilire valori limite per il nichel, cromo, manganese e rame.

La Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di un autocontrollo entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, dal momento che con la nuova autorizzazione viene prescritto l'autocontrollo annuale attualmente non previsto.

*EMISSIONE E2 - TAGLIO LASER.* Le emissioni sono costituite da polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
- 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h

b) punto 4.13.16 "*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*" dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

c) punto 5 dell'Allegato 4.31 "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*" della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 10 mg/Nmc

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione dei valori limite di ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.16 "*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*" dei Criteri CRIAER che riporta valori pari, rispettivamente, a 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si fa riferimento alla voce 4.13.16 "*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*" dei Criteri CRIAER.

La Ditta dovrà procedere alla messa in esercizio e messa a regime con l'esecuzione dei tre controlli.

*IMPIANTO TERMICO CIVILE.* E' presente un impianto di potenza termica pari 56,7 kW, alimentato a metano. Tale impianto non ricade nel Titolo I del D.Lgs. 152/06 e smi e non è soggetto ad autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione sottoindicata, e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti:

- scheda tecnica dell'impianto di abbattimento della emissione E2 e la dichiarazione che tale sistema è in grado di apportare una riduzione, non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso;
- corretto valore di portata massima dell'emissione E1.

Il SUAP del Comune di Longiano in data 11/07/16 PGFC/2016/10329 e in data 13/09/16 PGFC/2016/13474 ha inoltrato agli Enti la documentazione integrativa sopra indicata trasmessa dalla Ditta rispettivamente in data 07/07/16 e 08/09/16.

L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpae S.A.C. ha richiesto via mail in data 20/09/16 un riscontro ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e ad A.U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ritenendo di confermare quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del 25/05/2016.

Con mail del 21/09/16 A.U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ed Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena hanno comunicato la propria positiva valutazione della documentazione integrativa presentata.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 25/05/16, e delle valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 10/02/2016 prot. n. 1526, e successive integrazioni, per il rilascio della presente

autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

#### EMISSIONE N. E3 – CENTRALE TERMICA 56,7 kW a metano

relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

#### EMISSIONE N. E1 – SALDATURA E SMERIGLIATURA ACCESSORIA

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. E2 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: camera a polvere con cartuccia

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione

decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della **emissione E1** (esistente ma precedentemente non soggetta all'autocontrollo annuale). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1 ed E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**